

Il testo vigente di questo regolamento regionale è disponibile nella banca dati normativa del Piemonte - Arianna al seguente [link](#)

Regolamento regionale 31 maggio 1976, n. 2. (D.C.R. 87/1976).

"Regolamento per la gestione contabile di cui all'art. 4 della legge regionale 4-1-1976, n. 3, in materia di agricoltura e foreste".

(B.U. 20 luglio 1976, n. 30)

Art. 1.

I fondi occorrenti per la concessione e liquidazione delle agevolazioni previste dall'articolo 2, punto 1, della legge regionale 15 gennaio 1976, n. 3, sono messi a disposizione degli Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura, in base a deliberazione della Giunta Regionale, da sottoporsi alla Commissione di Controllo sugli atti dell'Amministrazione Regionale, mediante ordini di contabilità speciale a favore dei titolari dei predetti Uffici, tratti sugli appositi capitoli del bilancio regionale, estinguibili con accreditamento in appositi conti correnti aperti presso Istituti Bancari ed intestati ai titolari degli Uffici stessi.

Art. 2.

L'impegno e l'erogazione delle spese sui fondi di cui al precedente articolo sono disposti dai titolari degli Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura, o dai funzionari che le sostituiscono in caso di assenza o di impedimento, designati con apposito decreto del Presidente della Giunta Regionale, ai sensi dell'articolo 52 e dell'articolo 56, n. 5, del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440.

L'apposizione del visto sugli atti e sui titoli contabili, ai sensi dell'articolo 58 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, e' effettuata da funzionari di ragioneria in servizio presso gli Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura, designati con le modalita' di cui al precedente comma.

Art. 3.

I titolari degli Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura trasmettono trimestralmente, al competente ufficio di riscontro della Regione, i rendiconti delle somme erogate ai sensi del precedente articolo, distintamente per esercizio finanziario e per capitolo di bilancio, unitamente agli estratti conto degli istituti bancari; al termine dell'esercizio finanziario i titolari stessi curano il versamento nella contabilita' speciale degli interessi maturati sui conti correnti bancari.

Art. 4.

Le presenti norme si applicano fino all'emanazione di un nuovo regolamento in conseguenza della stipulazione della convenzione per l'affidamento del servizio di Tesoreria ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1975, n. 59.